

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DEGLI
ARTICOLI 5, 6 E 7 DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N. 52**

* * *

1. Presentazione della proposta di emendamento.

1.1. Le modifiche che si intende introdurre con la presente proposta di emendamento sono innanzitutto volte ad aggiornare le disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52 in considerazione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 267 e successive modifiche.

(a) A tal fine si propone di sostituire all'articolo 5, 1° comma, lett. c, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole *«al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento»* con le parole *«alla liquidazione giudiziale del cedente la cui domanda di apertura sia stata depositata dopo la data del pagamento»*.

(b) Sempre a tal fine si propone di sostituire la rubrica dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (*«Art. 6 – Revocatoria dei pagamenti del debitore ceduto sottoposto a liquidazione giudiziale.»*) in luogo dell'attuale *«Art. 6 – Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.»*) e di sostituire nel primo comma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 le parole *«dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»* con *«dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»*.

(c) Risponde poi alla medesima finalità la proposta di sostituire la rubrica dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (*«Art. 7 – Liquidazione giudiziale del cedente.»*) in luogo dell'attuale *«Art. 7 – Fallimento del cedente.»*) e di sostituire al 2° comma del medesimo articolo la parola *«fallimento»* con *«liquidazione giudiziale»* e *«sentenza dichiarativa»* con *«deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale»*, in conformità con quanto attualmente previsto dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 267.

1.2. Le modifiche che si intende introdurre con la presente proposta di emendamento sono poi volte a codificare alcuni principi ormai consolidatisi nella giurisprudenza.

Per tale motivo si propone di aggiungere alla fine dell'articolo 5, 2° comma, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 il seguente periodo: *«In questo caso, non sono opponibili alla liquidazione giudiziale del cedente le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto*

o accettate dal medesimo successivamente alla data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale del cedente».

1.3. Le modifiche che si intende introdurre con la presente proposta di emendamento sono infine volte ad abrogare quelle disposizioni che contrastano con l'obiettivo perseguito dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, ossia quello di equiparare, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, il pagamento previsto dall'art. 5 della stessa legge 21 febbraio 1991, n. 52 ai mezzi previsti dal codice civile a tal fine (*i.e.* notificazione al debitore ceduto o accettazione della cessione da parte del debitore ceduto: vedi art. 1265 cod. civ.). Tale esigenza è ancora più avvertita se si considera che tra i suddetti mezzi per rendere opponibile la cessione al creditore non sussiste alcuna differenza che giustifichi, in conformità all'art. 3 della Costituzione, una diversità di disciplina legislativa.

Un ostacolo alla piena equiparazione tra pagamento ai sensi dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, da un lato, e notificazione al debitore ceduto o accettazione della cessione da parte del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1265 cod. civ., dall'altro, è rappresentato dall'azione prevista attualmente dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Tale azione, infatti, si applica soltanto alla cessione resa opponibile tramite pagamento ai sensi dell'art. 5 della stessa legge 21 febbraio 1991, n. 52 e non anche alla cessione resa opponibile ai sensi dell'art. 1265 cod. civ.

Tale differenza, da un lato, può ridurre la propensione dei cessionari a pagare, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione anticipatamente rispetto all'incasso del credito da parte del debitore ceduto e, dall'altro, può indurre i cessionari a rendere la cessione opponibile solo secondo quanto previsto dall'art. 1265 cod. civ. (ossia tramite notificazione al debitore ceduto o accettazione da parte del medesimo), senza avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ne consegue così, nei fatti, una sostanziale disapplicazione della previsione di cui all'art. 5 della stessa legge 21 febbraio 1991, n. 52, in pieno contrasto con la necessità di una piena equiparazione tra pagamento, notificazione e accettazione.

Conseguentemente, si propone di uniformare la disciplina tra cessione resa opponibile ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, da un lato, e cessione resa opponibile ai sensi dell'art. 1265 cod. civ., prevedendo che nei confronti delle cessioni dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, indipendentemente dal mezzo con cui sono state rese opponibili, potrà essere esperita

soltanto la revocatoria prevista dall'art. 166, 1° comma, lett. a, e 2° comma (in quanto la cessione è atto a titolo oneroso) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 267: esattamente le uniche azioni che oggi possono essere esperite contro le cessioni rese opponibili ai sensi dell'art. 1265 cod. civ.

In ogni caso, vengono fatte salve le azioni ai sensi dell'articolo 7, 1° comma, legge 21 febbraio 1991, n. 52 nel testo previgente, che fossero già state esperite al momento dell'entrata in vigore degli emendamenti qui proposti.

Quanto poi ai termini di un anno e di sei mesi previsti rispettivamente dall'art. 166, 1° comma, lett. a, e dall'art. 166, 2° comma, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 267, si propone di ridurli, rispettivamente, a sei mesi ed a tre mesi in conformità a quanto previsto dall'art. 4, 4° comma, legge 30 aprile 1999, n. 130 per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti ivi disciplinate. Infatti, tra cessione dei crediti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, da un lato, e operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, dall'altro, non sussiste alcuna differenza che giustifichi, in conformità all'art. 3 della Costituzione, una diversità di disciplina legislativa. Senza dire che alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 possono applicarsi disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (vedi art. 4, 1° comma, legge 30 aprile 1999, n. 130), sicché una diversità di disciplina risulta priva di qualsiasi giustificazione.

2. Testo degli articoli 5, 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 *post* emendamento: raffronto con il testo attualmente in vigore.

Di seguito si illustra il raffronto tra il testo degli artt. 5, 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 attualmente in vigore (colonna sinistra) e il testo degli artt. 5, 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 che entrerebbe in vigore in caso di recepimento degli emendamenti qui proposti (colonna destra, dove in grassetto sono indicate le modifiche).

Testo attualmente in vigore	Testo <i>post</i> recepimento degli emendamenti qui proposti
Art. 5. – Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.	Art. 5. – Efficacia della cessione nei confronti dei terzi.

<p>1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:</p> <p>a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;</p> <p>b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;</p> <p>c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.</p> <p>1-<i>bis</i>. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.</p> <p>2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.</p>	<p>1. Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile:</p> <p>a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;</p> <p>b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;</p> <p>c) al fallimento del cedente dichiarato alla liquidazione giudiziale del cedente la cui domanda di apertura sia stata depositata dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.</p> <p>1-<i>bis</i>. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento è sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.</p> <p>2. È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile.</p> <p>In questo caso, sono opponibili alla liquidazione giudiziale del cedente le cessioni dei crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo anteriormente alla data di deposito</p>
--	---

<p>3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.</p>	<p>della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale del cedente; salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1.</p> <p>3. È fatta salva l'efficacia liberatoria secondo le norme del codice civile dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.</p>
<p>Art. 6 – Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto.</p> <p>1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.</p> <p>2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.</p>	<p>Art. 6 – Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto sottoposto a liquidazione giudiziale.</p> <p>1. Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tuttavia tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.</p> <p>2. È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 4.</p>

<p>Art. 7 – Fallimento del cedente.</p> <p>1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.</p>	<p>Art. 7 – Fallimento del cedente Liquidazione giudiziale del cedente.</p> <p>1. L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto In caso di liquidazione giudiziale del cedente, le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 sono revocabili, su domanda del curatore della liquidazione giudiziale del cedente, esclusivamente nei seguenti casi:</p> <p>a) nell'ipotesi indicata dall'articolo 166, 1° comma, lett. a, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, se le suddette cessioni sono compiute dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori;</p> <p>b) se le suddette cessioni sono compiute dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei tre mesi anteriori, a condizione che il</p>
--	--

<p>2. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.</p> <p>3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.</p>	<p>curatore provi che il cessionario conosceva lo stato d'insolvenza del cedente.</p> <p>2. Il curatore del fallimento della liquidazione giudiziale del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>3. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 2.</p>
---	--